

successioni "mortis causa" - successione testamentaria - testamento in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 150 del 08/01/2014

Disposizioni di ultima volontà - Configurabilità - Estremi - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 150 del 08/01/2014

Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi "mortis causa", non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all'intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva qualificato come testamento olografo un biglietto autografo del "de cuius" recante la clausola "nessuno faccia osservazione a questo biglietto essendo scritto di sua propria mano").

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 150 del 08/01/2014